

## RISOLUZIONE N. 20/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 15 maggio 2026*

***OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario delle banche, nonché per l'utilizzo in compensazione della quota dell'IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE - Articolo 1, comma 69 e comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199***

L'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la possibilità di assoggettare la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a un contributo straordinario, disciplinato nei successivi commi da 70 a 73 del medesimo articolo 1.

Il comma 73, dell'articolo 1, della citata legge n. 199 del 2025, dispone che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del suddetto contributo, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“2718” denominato “Contributo straordinario sulla riserva - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;**

- **“1948”** denominato **“Contributo straordinario sulla riserva - INTERESSI da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”**;
- **“8956”** denominato **“Contributo straordinario sulla riserva - SANZIONE da ravvedimento - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, specificando nel campo *“anno di riferimento”* l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato *“AAAA”*.

Si precisa che il versamento dell’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, continua a essere eseguito con i codici tributo *“2717”*, *“1947”* e *“8955”*, istituiti con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024.

Inoltre, il comma 47 dell’articolo 1, della citata legge n. 199 del 2025, prevede che, in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del medesimo articolo 1, della legge n. 199 del 2025, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, previa presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 48 all’Agenzia delle entrate.

Il comma 49 dell'articolo 1, della legge n. 199 del 2025 prevede la facoltà di optare, in luogo del rimborso, per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle suddette somme rimborsabili, esclusivamente per versare il contributo straordinario di cui al citato comma 69.

L'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di cui al comma 48.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, n. 123184, è stato approvato il modello di istanza per chiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione della quota dell'IRAP per dividendi infra-UE o SEE.

Il punto 4 del citato provvedimento stabilisce, inoltre, che sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati, ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, sulla citata quota IRAP, a decorrere dalla data di versamento del saldo e fino alla data di presentazione dell'istanza.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del credito fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, della quota IRAP in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“3886” denominato “Quota dell'IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di*

*referimento*” è riportato l’anno indicato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare complessivo chiesto in compensazione sulla base dei dati risultanti dalle istanze inviate all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, n. 123184, pena lo scarto del modello F24.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge n. 199 del 2025, il codice tributo “3886” può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per il versamento del codice tributo “2718”, pena lo scarto del modello F24.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*  
*Firmato digitalmente*